SCHEMA TIPO DI "REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRANSITO SULLA VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE (L.R. 31/2008, ART. 59)"



COMUNE DI BIENNO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27/12/2024

SOMMARIO

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE	2
Art. 2 – ELENCO DELLE STRADE	2
Art. 3 – CONDIZIONI DI SICUREZZA	3
Art. 4 – LIBERA CIRCOLAZIONE SENZA PERMESSO	3
Art. 5 – SOGGETTO GESTORE	3
Art. 6 – SEGNALETICA E BARRIERA	4
Art. 7 – ORDINANZA DI CHIUSURA	4
Art. 8 – VEICOLI AUTORIZZABILI	4
Art. 9 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E NORME DI COMPORTAMENTO PER	
GLI UTENTI	5
Art. 10 – DANNI E CAUZIONI	5
Art. 11 – FONDO PER LA MANUTENZIONE	6
Art. 12 - GIORNATA DELLE STRADE PULITE	6
Art. 13 – PERMESSI	
Art. 14 – SOGGETTI TITOLARI DEI PERMESSI	
Art. 15 – CONTRIBUTO ALLE SPESE DI MANUTENZIONE	
Art. 16 – REGISTRO DEI PERMESSI	
Art. 17 – CONVENZIONE PER LAVORI	
Art. 18 – ASPETTI TECNICO-GESTIONALI	
Art. 19 – TRANSITO CON VEICOLI A MOTORE SU MULATTIERE E SENTIERI	
Art. 20 – COMPETIZIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI	
Art. 21 - VIGILANZA	
Art. 22 – SANZIONI	. 12
Art. 23 – ENTRATA IN VIGORE E VALIDITA' PERMESSI PRECEDENTEMENTE	
RILASCIATI	
ALLEGATO A: ELENCO STRADE AGRO-SILVO-PASTORALLE CARTOGRAFIA	12

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

- Il presente regolamento disciplina l'accesso e l'utilizzo, da parte di veicoli a motore (eccezion fatta per le biciclette a pedalata assistita), delle strade agro-silvo-pastorali situate nel Comune di Bienno.
- 2) Le strade oggetto del presente regolamento, censite e classificate dalla Comunità Montana di Valle Camonica nell'ambito del piano della viabilità agro-silvo-pastorale e riportate in allegato A "Elenco strade agro-silvo-pastorali", parte integrante del piano di indirizzo forestale, hanno le seguenti caratteristiche:
 - a) sono finalizzate prevalentemente al transito di veicoli ad uso forestale, agricolo o pascolivo;
 - b) sono di proprietà pubblica oppure, in tutto o in parte, di proprietà privata, ma dichiarate col presente regolamento di pubblica utilità;
 - c) posseggono caratteristiche tali da richiedere particolari cautele per il transito e tali da non renderle idonee al traffico ordinario;
 - d) non rientrano nella classificazione di cui all'art. 2 del Codice della strada.
- 3) Sono escluse dal novero delle strade agro-silvo-pastorali le strade con una funzione prevalente turistica-ricreativa e di accesso alle abitazioni.
- 4) Le presenti norme saranno applicate, previo accordo coi Comuni limitrofi, anche alle porzioni di strada esterne ai confini comunali, ma assegnate a questo Comune dal suddetto piano della viabilità.
- 5) Le presenti norme si applicano anche alle mulattiere e ai sentieri in cui è permesso il transito motorizzato ai sensi dell'art. 59 l.r. 31/2008 e riportate in allegato B "Elenco mulattiere e sentieri con transito motorizzato".

ART. 2 - ELENCO DELLE STRADE

- Le strade oggetto del presente regolamento sono quelle presenti all'interno del piano della viabilità agro-silvo-pastorale, parte integrante del piano di indirizzo forestale, e sono riportate in allegato A "Elenco strade agro-silvo-pastorali".
- 2) L'inserimento e l'aggiunta di nuove strade, su proposta del Comune o su iniziativa della Comunità Montana di concerto col Comune, avviene mediante aggiornamento del piano della viabilità, parte integrante dei Piani di Indirizzo Forestale della Comunità Montana di Valle Camonica e del Parco dell'Adamello, ove occorra nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica, nel cui ambito chiunque potrà presentare osservazioni a favore o contro l'inserimento di nuove strade. A seguito dell'aggiornamento del piano VASP, il Comune procede ad aggiornare l'allegato A "Elenco strade agro-silvo-pastorali" con determinazione dirigenziale.

ART. 3 - CONDIZIONI DI SICUREZZA

- Per le strade, mulattiere e sentieri oggetto del presente regolamento non sono garantite le condizioni di sicurezza e, ove è possibile, tale informazione viene segnalata con appositi cartelli.
- 2) Pertanto, è vietato, salvo permesso scritto rilasciato dal soggetto gestore, il transito di tutti i veicoli a motore (eccezion fatta per quanto previsto all'art. 4 e per le biciclette a pedalata assistita) sulle strade agro-silvo-pastorali, mulattiere e sentieri oggetto del presente regolamento ai sensi dell'art. 59 l.r. 31/2008.
- 3) Chiunque transiti sulle strade, sulle mulattiere e sui sentieri oggetto del presente regolamento chiedendo il permesso di transito accetta incondizionatamente il regolamento stesso.

ART. 4 - LIBERA CIRCOLAZIONE SENZA PERMESSO

- 1) Possono liberamente circolare, senza necessità di rilascio di permesso, purché consapevoli dei rischi potenziali che possono occorrere durante il transito:
 - a) tutti i mezzi di soccorso o di polizia;
 - b) tutti i mezzi che svolgano servizi di vigilanza a norma di legge, di protezione civile, di antincendio boschivo;
 - c) i veicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Comunità Montana, dei Comuni e delle Unioni, dei Consorzi Forestali, di ERSAF e i mezzi delle società elettriche e municipalizzate, purché utilizzati per ragioni di servizio;
 - d) le biciclette, anche a pedalata assistita;
 - e) trattori e macchine operatrici utilizzate per attività agricole e forestali.
 - f) Veicoli autorizzati dal comune per ragioni di servizio, controllo e emergenza

ART. 5 - SOGGETTO GESTORE

- Soggetto gestore delle strade, mulattiere e sentieri oggetto del presente regolamento è il Comune o suo delegato individuato dalla giunta.
 Qualora il soggetto svolga tale mansione anche per gli altri Comuni, i permessi rilasciati autorizzano al transito su tutte le strade VASP gestite.
- 2) Il Soggetto gestore:
 - a) determina il numero di permessi massimi da rilasciare, al fine di evitare un traffico eccessivo sulla strada, che possa accrescere situazioni di pericolo;
 - b) rilascia e registra i permessi di transito;
 - c) vigila affinché il numero di permessi di transito rilasciati, anche giornalmente, non ecceda il numero massimo di cui al punto a), anche assegnando ad ogni canale di vendita un numero massimo di permessi giornalieri da rilasciare;
 - d) segnala alla vigilanza l'eventuale mancato rispetto del divieto di transito;
 - e) incassa i proventi dei permessi di transito;
 - f) cura la manutenzione ordinaria della strada, come definita dall'art. 71 c. 2 del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali);
 - g) propone al Comune gli interventi di manutenzione straordinaria che ritiene necessari:
 - h) appone appositi cartelli di pericolo, ove possibile;
- 3) Il Sindaco vigila sull'operato del Soggetto gestore.

ART. 6 - SEGNALETICA E BARRIERA

- 1) Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico dal Soggetto gestore mediante apposizione di idonei segnali riportanti la frase "Strada forestale. Divieto di transito, salvo i mezzi autorizzati, ai sensi della normativa regionale vigente" oppure: "Strada rurale. Divieto di transito, salvo i mezzi autorizzati, ai sensi della normativa regionale vigente".
- 2) Analogamente, il soggetto gestore può segnalare la presenza di eventuali carichi massimi ammissibili al transito mediante idonea cartellonistica.
- 3) Nel caso di mulattiere e sentieri, i percorsi in cui è consentito il traffico motorizzato (indicati in allegato B "Elenco mulattiere e sentieri con transito motorizzato") dovranno essere facilmente identificati in loco con evidenti segnali di pericolo per il transito pedonale e ciclabile; preferibilmente tali sentieri saranno vietati alla circolazione pedonale e ciclabile.
- 4) Il soggetto gestore, al fine di ampliare la sicurezza, ha la facoltà di chiudere con idonea barriera, munita di chiave, le strade, le mulattiere e i sentieri soggetti al presente regolamento, previo consenso del Comune.
- 5) Copia della chiave è messa a disposizione della polizia locale, della locale stazione dei Carabinieri Forestali, della Comunità Montana e degli altri Soggetti elencati all'art. 4 c. 1, lettere a), b), c), f).
- 6) In alternativa o in aggiunta alla barriera, il soggetto gestore può installare una telecamera o altro sistema di video sorveglianza da remoto conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali.

ART. 7 - ORDINANZA DI CHIUSURA

- Il Comune, anche su proposta del soggetto gestore, può, in presenza di pericoli alla circolazione e negli altri casi eccezionali previsti dalla legge, emanare un'ordinanza di chiusura al transito estesa a tutti i titolari dei permessi e ai soggetti che possono circolare liberamente ai sensi dell'art. 4.
- 2) L'ordinanza dovrà essere esposta in corrispondenza della segnaletica che riporta il divieto di circolazione e trasmessa alla Comunità Montana, ai Carabinieri Forestali, agli altri Soggetti preposti ai controlli ed ai soggetti autorizzati a cura del gestore.

ART. 8 - VEICOLI AUTORIZZABILI

- 1) I veicoli a motore devono rispettare la massa limite complessiva a pieno carico eventualmente prevista in relazione alle caratteristiche tecniche della strada e riportata negli allegati A "Elenco strade agro-silvo-pastorali" e B "Elenco mulattiere e sentieri con transito motorizzato". Il Comune può emettere apposita ordinanza per limitare il transito su determinate strade ovvero derogare circa il limite massimo.
- 2) I veicoli a motore, per circolare sulla viabilità agro-silvo-pastorale, sulle mulattiere e sui sentieri, dovranno essere omologati, coperti da idonea polizza assicurativa, adeguati alle caratteristiche della strada e in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (Codice della strada).

ART. 9 - ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI

- 1) Chiunque chieda l'autorizzazione a circolare sulle strade, mulattiere e sentieri di cui al presente regolamento dichiara di:
 - a) essere consapevole che la strada non è soggetta al Codice della Strada, in quanto il Soggetto gestore non garantisce che le condizioni di sicurezza della strada stessa rispettino la normativa vigente:
 - b) essere consapevole che, circolando nella strada, lo fa a proprio rischio e pericolo:
 - c) aver preso cognizione degli stati di pericolo segnalati dal gestore;
 - d) rispettare comunque le norme di comportamento contenute nel Codice della strada;
 - e) transitare con mezzi idonei, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, della classe di transitabilità della strada, dei limiti previsti negli allegati A "Elenco strade agrosilvo-pastorali" e B "Elenco mulattiere e sentieri con transito motorizzato" e delle eventuali prescrizioni impartite in sede di rilascio di permesso;
 - f) transitare sempre a velocità moderata e in ogni caso non superiore a 30 Km/h sulle strade e a 20 Km/h su mulattiere e sentieri, salvo diverso limite riportato dalla segnaletica apposta sul tracciato;
 - g) impegnarsi ad evitare ogni comportamento che possa determinare un danno ai percorsi, mantenendo uno stile di guida appropriato;
 - h) non abbandonare sul percorso rifiuti o oggetti che possano arrecare pericolo;
 - i) impegnarsi a segnalare senza indugio al soggetto gestore o alla polizia locale ogni eventuale ostacolo al transito (sassi, rami e simili) od ogni situazione di pericolo che dovesse rilevare;
 - j) qualora la strada sia chiusa con una sbarra o barriera, impegnarsi a non cedere le chiavi e a non consentirne la riproduzione, nonché a richiudere prontamente la strada dopo il proprio passaggio o a chiuderla qualora la trovasse aperta.

ART. 10 - DANNI E CAUZIONI

- Tutti i titolari dei permessi e tutti i soggetti che godono della libera circolazione ai sensi dell'art. 4 debbono rispondere al soggetto gestore per danni da loro causati ai tracciati durante la circolazione e in particolare per il mancato rispetto degli impegni indicati nell'articolo precedente.
- 2) Il soggetto gestore può richiedere il versamento di un deposito cauzionale infruttifero o la stipula di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale, opere d'arte e manufatti) causati dall'utente, in particolare a garanzia del rispetto dell'eventuale carico massimo trasportabile. L'importo della cauzione viene determinato dal soggetto gestore in relazione ai danni che potrebbero essere verosimilmente arrecati dall'utente.
- 3) In caso di danni, il soggetto gestore incamera, in tutto o in parte, la cauzione o la fidejussione prevista dal comma precedente, al fine di effettuare i necessari interventi di ripristino o di manutenzione.

ART. 11 - FONDO PER LA MANUTENZIONE

- 1) La manutenzione ordinaria e la custodia della viabilità agro-silvo-pastorale sono a carico del soggetto gestore, che la effettuerà in base all'effettiva disponibilità economica.
- 2) I contributi derivanti dal rilascio dei permessi sono incamerati dal Soggetto gestore e da esso destinati alla manutenzione ordinaria delle strade agro-silvo-pastorali e all'organizzazione di eventuali "giornate delle strade pulite" di cui all'art. 12.
- 3) Il Comune si impegna a garantire direttamente al Soggetto gestore eventuali fondi mancanti necessari alla manutenzione ordinaria e per la segnaletica, in funzione della disponibilità di bilancio.
- 4) Le entrate di cui al precedente comma 2, qualora eccedenti, possono essere utilizzate, in accordo con Comune, per le spese connesse all'attuazione del presente regolamento (segnaletica e applicativi informatici per la gestione dei permessi e delle sanzioni) oppure per interventi di manutenzione straordinaria.

ART. 12 - GIORNATA DELLE STRADE PULITE

- 1) Il Comune o il soggetto gestore possono promuovere, in collaborazione con la Associazioni le "Giornate delle strade pulite", al fine di provvedere alla pulizia dai rifiuti, al taglio dell'erba, alla pulizia delle canalette e ad altri piccoli e semplici lavori manuali di manutenzione ordinaria, preventivamente individuati dal soggetto gestore.
- 2) Il Comune o il soggetto gestore provvederanno a:
 - a) assicurare i partecipanti contro gli infortuni;
 - b) verificare che i partecipanti utilizzino i necessari dispositivi di protezione individuale:
 - c) verificare che i partecipanti svolgano lavori commisurati alle loro capacità, abilità e professionalità: a tal fine il Comune o il soggetto gestore possono chiedere una pre-iscrizione alla giornata, con un modulo contenente dati idonei a inquadrare le capacità dei partecipanti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

ART. 13 - PERMESSI

- 1) I permessi possono essere giornalieri, settimanali, mensili, trimestrali o annuali.
- 2) Con la presentazione della richiesta di permesso di transito o, per i permessi giornalieri, col pagamento, l'utilizzatore dichiara:
 - a) di rientrare nel novero degli aventi diritto:
 - b) di impegnarsi al rispetto delle condizioni elencate all'art. 9 c. 1 del presente regolamento;
 - c) di essere consapevole che la strada, mulattiera o sentiero non garantisce le condizioni di sicurezza previste dal Codice della Strada.
- 3) Il permesso giornaliero, che può essere rilasciato anche presso esercizi commerciali convenzionati con il soggetto gestore o in specifici punti idoneamente attrezzati, anche automatici (cosiddette "colonnine"), nonché su siti internet, deve essere datato e riportare la targa del veicolo. La Comunità Montana può farsi carico di attivare, per conto dei soggetti gestori, apposita applicazione per il rilascio dei

- permessi giornalieri, liquidando annualmente gli introiti ai gestori proporzionalmente alla percorrenza della VASP dei singoli Comuni.
- 4) Per tutti gli altri permessi è necessario presentare richiesta scritta al Soggetto gestore, anche tramite sito internet, su modello apposito (cartaceo o digitale), dovrà contenere l'indicazione della località da raggiungere, il numero di targa dei veicoli da autorizzare, l'attestazione dei requisiti previsti e tutte le altre informazioni necessarie.
- 5) Nel caso di cui al punto precedente, il permesso dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a) numero di targa dei mezzi autorizzati;
 - b) generalità della persona autorizzata;
 - c) il periodo di validità;
 - d) le strade interessate:
 - e) i riferimenti normativi.
- 6) Il permesso di cui al punto 4) viene rilasciato, entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, su apposito modulo stampato e vidimato dal Soggetto gestore, e deve essere sempre collocato sul veicolo in posizione ben visibile per facilitare i controlli.
- 7) In occasione del rilascio del permesso, il soggetto gestore può prevedere specifiche prescrizioni, ad esempio limitare la massa trasportabile o il numero dei viaggi o gli orari di accesso alla strada.
- 8) Il permesso può riguardare tutte le strade del soggetto gestore o solo alcune di esse o una sola.
- 9) Per la categoria A il permesso potrà essere sostituito dal certificato attestante l'invalidità/disabilità ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992 e potrà essere utilizzato unicamente per il trasporto del disabile.

ART. 14 - SOGGETTI TITOLARI DEI PERMESSI

1) Il Soggetto Gestore può rilasciare il permesso di transito alle seguenti categorie di utenti: (segue)

CAT.	UTENTI	TIPOLOGIA	FASCIA DI CONTRIBUTO	IL PAGAMENTO DI UN SINGOLO PERMESSO DA DIRITTO DI CIRCOLARE CON:		
A	✓ Persone diversamente abili e i loro familiari, esclusivamente per il trasporto di dette persone.	PERMANENTE	ESENTE	Tutti gli automezzi del nucleo familiare		
В	✓ Agricoltori, selvicoltori e alpeggiatori che conducono (ossia che coltivano, essendo proprietari, titolari di diritto reale o titolari di contratto in essere) terreni agricoli, forestali e pascolivi raggiungibili solo dalle strade del presente regolamento.	PERMANENTE	ESENTE	Tutti gli automezzi aziendali		
С	✓ Soggetti che devono effettuare attività con utilità sociale e senza scopo di lucro (attività di studio, di ricerca, didattiche divulgative, celebrazione di funzioni religiose o attività di volontariato per l'organizzazione di feste, manifestazioni sportive o altri eventi assimilabili organizzati da enti pubblici, parrocchie, Onlus o comunque senza fini di lucro);	ca, didattiche divulgative, ività di volontariato per sportive o altri eventi		Gli automezzi strettamente necessari come da autorizzazione		
D	 ✓ Proprietari, affittuari, usufruttuari o altri aventi diritto sugli immobili serviti dalla strada (proprietari di case, di boschi e di altri terreni non agricoli); il permesso è valido solo per la strada d'accesso all'immobile, esteso a tutto il nucleo famigliare PERMANENTE ESENT		ESENTE	Tutti gli automezzi del nucleo familiare autorizzati		
D1	✓ Persone con età superiore ai 65 anni	PERMANENTE	ESENTE	3 automezzi		
Е	✓ Residenti nel Comune per l'esercizio del diritto di uso civico di focatico e legnatico sulle proprietà servite dalla strada (il permesso è valido solo per la strada d'accesso al bosco)	ALL'OCCORRENZA	ESENTE	1 automezzo		
F	✓ Soggetti per i quali il transito è funzionale allo svolgimento di attività economiche atte alla gestione attiva o a lavori finalizzati alla conservazione del territorio (agro-forestale, difesa idrogeologica, naturalistica e ambientale ecc.)	ALL'OCCORRENZA	ESENTE	3 automezzi		

CAT.	UTENTI	TIPOLOGIA	FASCIA DI CONTRIBUTO	IL PAGAMENTO DI UN SINGOLO PERMESSO DA DIRITTO DI CIRCOLARE CON:
G	✓ Soggetti per i quali il transito è funzionale allo svolgimento di attività economiche non finalizzate alla tutela e alla conservazione del territorio forestale e montano	ALL'OCCORRENZA	1 - 2	1 automezzo
Н	✓ Soggetti muniti di licenza per l'attività venatoria o piscatoria, per la raccolta di funghi e di tartufi.	ALL'OCCORRENZA	1 - 2	1 automezzo
ı	✓ Persone che vogliono accedere alla strada per motivi turistico ricreativi	ALL'OCCORRENZA	1 - 2	1 automezzo
L	✓ Soggetti partecipanti alla "Giornata delle strade"	ANNUALE	ESENTE	3 automezzi
* M	✓ Persone che vogliono accedere alla strada per motivi turistico ricreativi che pernottano presso la struttura ricettiva o immobili adibiti	ALL'OCCORRENZA	ESENTE	1 automezzo

^{*} Con ricevuta da parte della struttura ricettiva

ART. 15 - CONTRIBUTO ALLE SPESE DI MANUTENZIONE

- Il permesso è rilasciato a seguito del versamento di una somma che rappresenta il contributo, da parte dell'utilizzatore della strada, alle spese di manutenzione ordinaria.
- 2) Sono gratuiti i permessi per i partecipanti alla "giornata delle strade pulite" o esecutori di lavori ai sensi del successivo art. 17; la partecipazione alla "giornata delle strade pulite" consente il rilascio del permesso gratuito ad un massimo di n. 3 veicoli del nucleo familiare, valido per tutte le strade del Comune.
- 3) Salvo quanto indicato nella tabella del precedente articolo, il permesso è rilasciato per un solo veicolo, da indicare nell'autorizzazione; in caso di sostituzione del veicolo (es. vendita, furto o rottamazione di un veicolo e acquisto di uno nuovo), il titolare può chiedere il rilascio senza spese ulteriori di un nuovo permesso (con la medesima scadenza) in sostituzione di quello già rilasciato, che è revocato.
- 4) L'ammontare dei contributi per la manutenzione ordinaria delle strade è individuato dalla Giunta comunale con l'obiettivo, se ragionevolmente possibile, di ottenere la copertura dei costi di manutenzione ordinaria delle strade.

FASCIA	CONTRIBUTO	CONTRIBUTO	CONTRIBUTO	CONTRIBUTO
	GIORNALIERO	SETTIMANALE	MENSILE	ANNUALE
1	3,00 per	10,00 per	25,00 per	50,00 per
	residenti nei	residenti nei	residenti nei	residenti nei
	comuni della	comuni della	comuni della	comuni della
	Comunità	Comunità	Comunità	Comunità
	montana di	montana di	montana di	montana di
	Valle Camonica	Valle Camonica	Valle Camonica	Valle Camonica
2	5,00 per i NON	15,00 per i NON	35,00 per i NON	70,00 per i NON
	residenti nei	residenti nei	residenti nei	residenti nei
	comuni della	comuni della	comuni della	comuni della
	Comunità	Comunità	Comunità	Comunità
	montana di	montana di	montana di	montana di
	Valle Camonica	Valle Camonica	Valle Camonica	Valle Camonica

ART. 16 - REGISTRO DEI PERMESSI

- 1) I permessi rilasciati devono essere annotati dal soggetto gestore su apposito registro, anche digitale, con indicazione del titolare, dei mezzi e dei percorsi autorizzati, della scadenza e dell'importo dei contributi incassati.
- 2) Per i permessi giornalieri devono essere annotati esclusivamente il numero dei permessi rilasciati giornalmente ed il soggetto che ha provveduto al rilascio.

ART. 17 - CONVENZIONE PER LAVORI

- Il soggetto Gestore può stipulare una convenzione coi soggetti autorizzati al transito, in base alla quale essi si impegnano a realizzare lavori ed opere di manutenzione.
- 2) Il soggetto gestore può concedere che lavori realizzati sostituiscano in tutto o in parte il pagamento del contributo per il transito.

ART. 18 - ASPETTI TECNICO-GESTIONALI

- L'approvazione della modulistica necessaria (permessi, registri, segnaletica tipo) e la definizione delle modalità operative e gestionali, nel rispetto del presente regolamento, comprese eventuali variazioni dei contributi di cui all'art. 15, sono demandate al soggetto gestore.
- 2) La Comunità Montana può rilasciare autorizzazioni intercomunali a soggetti che per motivi di lavoro o di ricerca devono transitare su strade di più Comuni.

ART. 19 - TRANSITO CON VEICOLI A MOTORE SU MULATTIERE E SENTIERI

- 1) Il transito su mulattiere e sentieri con veicoli a motore è vietato, salvo che per le mulattiere e i sentieri elencati in allegato B, il cui transito è assimilato a quello sulla viabilità agro-silvo-pastorale e soggetto al presente regolamento, compreso il pagamento dei contributi per i permessi quando dovuti.
- 2) I sentieri e le mulattiere elencati in allegato B sono stati individuati dal Comune ad esclusione dei percorsi:
 - a) inseriti nella Rete Escursionistica individuata dalla I.r. 5/2017 (Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico), dove il transito è consentito solo ai mezzi individuati dall'art.4, comma 8 della I.r. 5/2017;
 - b) nel Parco dell'Adamello, nel Parco dello Stelvio, nelle Riserve Regionali e nel Demanio Regionale.

ART. 20 - COMPETIZIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI

1) Gare e manifestazioni di ciclocross, trial, motocross, fuoristrada, motoslitte che interessino le strade agro-silvo-pastorali, le mulattiere ed i sentieri possono essere autorizzate dal Comune ed il soggetto gestore sentito il Comune, secondo le modalità previste dall'art. 59 c. 4 bis della l.r. 31/2008 e dall'art. 37 del r.r. 5/2007 su tracciati che non rientrino nei casi elencati all'art. 19 c. 2 del presente regolamento e nei casi di cui all'art. 37 c. 6 del r.r. 5/2007.

ART. 21 - VIGILANZA

1) Gli organi di Pubblica Sicurezza, la Polizia Locale (Provinciale o Comunale), i Carabinieri Forestali, e gli altri soggetti indicati all'art. 61 commi 1 e 1 bis della I.r. 31/2008, sono incaricati della vigilanza sulla osservanza del presente regolamento.

- La vigilanza potrà essere effettuata anche tramite telecamere, droni o qualsivoglia alta tecnologia disponibile, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.
- 3) Gli organi incaricati dei controlli dovranno ricevere tempestivamente il presente regolamento, gli eventuali aggiornamenti e le ordinanze di chiusura assoluta.

ART. 22 - SANZIONI

- L'accesso con veicoli a motore senza permesso sulle strade agro-silvo-pastorali del Comune costituisce violazione al presente regolamento punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 61 c. 10 della l.r. 31/2008. Tale sanzione è aggiornata ogni tre anni dagli uffici della Giunta regionale ai sensi dell'art. 61 c. 14 della l.r. 31/2008¹.
- 2) Il gestore, in caso di ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito o vietarne il rinnovo.
- 3) Il rapporto per le violazioni del presente regolamento è presentato al Comune, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, cui compete la decisione sull'irrogazione della sanzione amministrativa.

ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE E VALIDITA' PERMESSI PRECEDENTEMENTE RILASCIATI

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 01/01/2025 sostituendo e abrogando così il precedente.
- 2) Si fa presente che i permessi rilasciati ai sensi del precedente regolamento VASP modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 09/12/2014 rimarranno validi fino alla scadenza naturale del singolo permesso o comunque non oltre la data del 31/12/2025 eccezion fatta per quelli rilasciati permanentemente.

ALLEGATO A: ELENCO STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI E CARTOGRAFIA (segue)

CODICE	NOME STRADA	STATO REALIZZAZIONE	CATEGORIA	CLASSE TRANSITABILITA'	LUNGHEZZA (m)
S017018_00001	STRADA DI MALGA ARCINA	ESISTENTE	PISTA C3 - PICCOLI TRATTORI	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	4143
S017018_00002	SESA - LIMEN DI SOTTO	ESISTENTE	PISTA C4 - PICCOLI AUTOMEZZI	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	1651
S017018_00003	STRADA DI MALGA VALDAJONE	ESISTENTE	PISTA C2 - TRATTORI FORESTALI O CON RIMORCHIO	II - TRATTORI CON RIMORCHIO	4569
S017018_00004	COLONIA DI VALDAJONE - ROCCOLO DELLA BRUCIATA	ESISTENTE	PISTA C2 - TRATTORI FORESTALI O CON RIMORCHIO	II - TRATTORI CON RIMORCHIO	708
S017018_00005	MOIETTE - PONTE DELLA SINGLA	ESISTENTE	PISTA C3 - PICCOLI TRATTORI	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	2080
S017018_00006	VALLE DELLE FORME	ESISTENTE	PISTA C3 - PICCOLI TRATTORI	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	2083
S017018_00007	LAVENA - S.S. 345	ESISTENTE	PISTA C3 - PICCOLI TRATTORI	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	1159
S017018_00008	LIMEN - TRAVAGNOLO	ESISTENTE	PISTA C3 - PICCOLI TRATTORI	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	1244
S017018_00009	BACINO NOVALI - CASE FLES	DESIDERATA	PISTA C3 - PICCOLI TRATTORI	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	2688
S017018_00010	MALGA COGOLO - CONFINE COMUNALE BIENNO	ESISTENTE	PISTA C2 - TRATTORI FORESTALI O CON RIMORCHIO	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	774
S017018_00011	ALBERGO DI SALICE - CASE SERLA	ESISTENTE	PISTA C2 - TRATTORI FORESTALI O CON RIMORCHIO	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	1118
S017018_00012	MALGA VAIUGA	ESISTENTE	PISTA C4 - PICCOLI AUTOMEZZI	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	905
S017018_00013	COGOLO - TRAVAGNOLO	ESISTENTE	PISTA C2 - TRATTORI FORESTALI O CON RIMORCHIO	II - TRATTORI CON RIMORCHIO	1147
S017018_00014	TRAVAGNOLO - TRALICCIO PARTICELLA A2	ESISTENTE	PERCORSI PEDONALI E PER ANIMALI DA LAVORO	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	556
S017018_00015	SERLA- VALLE CAMPOLARO	ESISTENTE	PERCORSI PEDONALI E PER ANIMALI DA LAVORO	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	697
S017018_00016	STRADA 28 - MALGA VERICLA	ESISTENTE	PISTA C3 - PICCOLI TRATTORI	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	2128
S017018_00017	NODANO - ALBERGO BELVEDERE	ESISTENTE	PISTA C2 - TRATTORI FORESTALI O CON RIMORCHIO	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	602
S017018_00018	FAETO - TRACCIOLINO - FONTANETO - TRAVAGNOLO	ESISTENTE	PISTA C3 - PICCOLI TRATTORI	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	5446
S017018_00019	CAMPOLARO - VAIUGA	ESISTENTE	PISTA C3 - PICCOLI TRATTORI	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	1004
S017018_00020	BIVIO S.S 345 - CONFINE COMUNALE	ESISTENTE	PISTA C4 - PICCOLI AUTOMEZZI	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	687
S017018_00021	DALMONE - PRESTINE	ESISTENTE	PISTA C3 - PICCOLI TRATTORI	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	4587
S017018_00022	STRADA MASICOLO-ROVENNA	ESISTENTE	PISTA C2 - TRATTORI FORESTALI O CON RIMORCHIO	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	640
S017018_00023	STRADA DOSSA-SOVITO	ESISTENTE	PERCORSI PEDONALI E PER ANIMALI DA LAVORO	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	262
S017018_00024	CAMPOLARO - FONTANETO	ESISTENTE	PISTA C3 - PICCOLI TRATTORI	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	2051
S017018_00025	STRADA SERLA-LUERA	DESIDERATA	PISTA C4 - PICCOLI AUTOMEZZI	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	699
S017018_00026	STRADA A SERVIZIO PART. FOR. 14 PRESTINE	DESIDERATA	PISTA C3 - PICCOLI TRATTORI	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	552
S017018_00027	VALLE DELLE VALLI - SERLA	DESIDERATA	PISTA C3 - PICCOLI TRATTORI	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	1841
S017018_00028	SERLA - COGOLO	DESIDERATA	PISTA C3 - PICCOLI TRATTORI	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	1399

lunghezza totale 47419

